

*Questo testo è stato realizzato per contribuire al dibattito di movimento rispetto agli attacchi repressivi che cercano di soffocare ogni forma di resistenza e ribellione. È stato pubblicato a puntate nel maggio scorso come iniziativa minima in solidarietà ai compagni e compagne arrestati l'accusa di terrorismo e alla campagna per la loro liberazione.*



Ci interessa seguire a volo d'uccello la parabola storica della nozione di terrorismo, per mostrare come essa, nata per indicare i più gravi atti di violenza politica indiscriminata, stia finendo per abbracciare virtualmente ogni atto di insubordinazione all'ordine costituito. Diventa preminente l'esigenza di non appiattire il discorso critico solo sul piano ostile e ostico del diritto. Perciò, pur nell'inevitabile incompletezza della nostra disamina, antepponiamo all'analisi delle definizioni giuridiche internazionali ed italiane del terrorismo un'approssimativa indagine "filologica" del concetto nel suo manifestarsi storico. Tra i due piani c'è una relazione, dato che persino le parole più falsificate e asservite dal potere devono la loro efficacia persuasiva e di governo alla loro capacità di rinviare a-, a risuonare con-, esperienze collettive che al potere pre-esistono o che comunque hanno una loro, relativamente autonoma, dimensione di realtà. La natura intrinsecamente politica del concetto di terrorismo sta dunque, in ultima analisi, nella decisione su quale sia il soggetto collettivo che si assume colpito dal terrore.

**Contatti:**

[prisonbreakproject.noblogs.org](http://prisonbreakproject.noblogs.org) / [prisonbreakproject@autoproduzioni.net](mailto:prisonbreakproject@autoproduzioni.net)

## TERRORIZZARE E REPRIMERE

Il terrorismo come strumento repressivo  
in continua estensione



a cura di **Prison Break Project**

Luglio 2014

[prisonbreakproject.noblogs.org](http://prisonbreakproject.noblogs.org)

**Prison Break Project** nasce dall'esigenza di tre precari di prendere parola sulle dinamiche repressive in atto e contribuire ad una riflessione critica, rivolta principalmente ai movimenti sociali, sulle modalità per spezzare le logiche di isolamento, di limitazione dell'agibilità politica e d'imprigionamento dei corpi che la repressione impone. Abbiamo avvertito l'urgenza di un intervento su tale ambito dopo esserci confrontati in maniera più o meno diretta con le conseguenze della stretta repressiva che si è registrata in Italia, in particolare nell'ultimo decennio. Nell'ambito della nostra partecipazione alle lotte sociali, alle quali cerchiamo nel nostro piccolo di contribuire, abbiamo conosciuto sulla pelle, nostra o dei nostri compagni e compagne, la crudeltà della criminalizzazione e i suoi effetti nefasti sulla capacità organizzativa e sull'efficacia delle forme di opposizione al sistema capitalista attuale. I dispositivi repressivi mirano ad isolare e a dividere in gruppi e fazioni. Per meglio opporsi ad essi occorre invece un fronte il più possibile trasversale, perciò il nostro sforzo è di elaborare riflessioni che tentino di superare i recinti identitari. Come dimostra l'avventura di Michael Scofield e dei suoi complici, solo rivoltando il sapere tecnico contro il potere, alleandoci tra diversi, avendo chiaro l'obiettivo comune, possiamo aprire brecche nelle pareti che ci bloccano e ci tengono isolati.

**Prison Break Project** sta lavorando anche alla pubblicazione di un libro autoprodotta di analisi dei dispositivi repressivi che ci sembrano più significativi fra quelli usati contro i movimenti sociali negli ultimi anni. Accanto ad un'analisi giuridica proporremo una riflessione più ampia che possa essere utile a organizzare una risposta efficace contro la repressione.

### Indice dei capitoli

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Origine, evoluzioni e deformazioni di un concetto ambiguo             | pag. 3  |
| 2. Breve storia della definizione giuridica internazionale di terrorismo | pag. 13 |
| 3. Il terrorismo nell'ordinamento italiano                               | pag. 24 |
| 4. L'ultima frontiera della repressione: terroristi sono i movimenti     | pag. 29 |



[prisonbreakproject.noblogs.org](http://prisonbreakproject.noblogs.org)

Ringraziamo Sara, Andrea, Paolo, Francesco, Massimo, Salvatore, Carlo, Marco, Gianfranco, Paola, Italo, Tatiana, Ludovica, Toni, Leo, Paola, Lia e tutt\* coloro che ci hanno aiutato e ci aiuteranno a vario titolo nella produzione e nella diffusione di questo testo.

La pubblicazione coordinata è avvenuta, oltre che sul nostro blog, sui siti:  
[www.osservatoriorepressione.info](http://www.osservatoriorepressione.info); [www.autistici.org/spintadalbass](http://www.autistici.org/spintadalbass);  
[contromaelstrom.com](http://contromaelstrom.com); [www.notav.info](http://www.notav.info); [insorgenze.wordpress.com](http://insorgenze.wordpress.com)

Ringraziamo anche [notavbrennero.info](http://notavbrennero.info) che ha ospitato una sintesi di questo testo e [infoaut.org](http://infoaut.org) - *L'informazione di parte* che ha contribuito alla sua circolazione pubblicandolo tra le sue "Segnalazioni".

Le foto in prima e quarta di copertina sono di Tano d'Amico, le illustrazioni dei capitoli sono di Andy Singer (p. 3), un manifesto di propaganda antipartigiana di epoca fascista (p. 13), di ZeroCalcere (p. 24) e una foto tratta da Notav.info (p. 29).

La nostra iniziativa non ha potuto giovare di lunghi tempi di preparazione e di strutture organizzative, quindi è solo grazie a chi generosamente mette a disposizione i propri spazi e le proprie energie che il testo può circolare.

*Contribuire alla sua diffusione è semplice: basta scaricare il file pdf del testo dal nostro blog o chiedercelo via mail e stamparlo in fronte/retro su 10 fogli A4.*

contatti:

[prisonbreakproject.noblogs.org](http://prisonbreakproject.noblogs.org)  
[prisonbreakproject@autoproduzioni.net](mailto:prisonbreakproject@autoproduzioni.net)

Nel nostro mondo i danni gravi non sono quelli subiti dalle cose, ma quelli che le persone subiscono a causa dell'idolatria per merci e profitto.

Nel nostro mondo chi ha puntato al compressore ha avuto una mira eccellente, altro che violenza indiscriminata!

Nel nostro mondo, combattere al fianco di una popolazione in lotta non è terrorismo, al contrario, significa darsi reciprocamente coraggio, costruire relazioni libere e paritarie, alimentare la fiducia nella nostra capacità di combattere il sistema di ingiustizie nel quale viviamo.

Vogliamo essere radicali, ritornando alla radice della definizione di terrorismo: terrorismo è diffondere il terrore nella popolazione mediante l'utilizzo di una violenza indiscriminata.

Oggi come ieri, per noi è lo stato che terrorizza la popolazione, utilizzando la violenza della repressione indiscriminatamente, colpendo nel mucchio di coloro che non hanno ancora fatto voto di obbedienza, agitando l'immaginario legato al terrorismo per suscitare ansie sociali.

**Oggi come ieri, TERRORISTA E' LO STATO!**

**Chiara, Mattia, Claudio, Niccolò liberi!  
Liberi tutti e tutte!**

**Prison Break Project**

Luglio 2014

## **TERRORIZZARE E REPRIMERE**

### **Il terrorismo come strumento repressivo in perenne estensione**

a cura di

Prison Break Project

*Contributi a un dibattito di movimento contro la repressione*

Luglio 2014

**Blog e contatti:**

[prisonbreakproject.noblogs.org](http://prisonbreakproject.noblogs.org)

[prisonbreakproject@autoproduzioni.net](mailto:prisonbreakproject@autoproduzioni.net)

*“When government fears  
the people, there is liberty.  
When the people fear the  
government, there is  
tyranny”*

Thomas Jefferson

Non siamo in grado di trattare con esaustività un tema vasto e controverso come quello del terrorismo.

Ci interessa piuttosto seguire a volo d’uccello la parabola storica della nozione di terrorismo, per mostrare come essa, nata per indicare i più gravi atti di violenza politica indiscriminata, stia finendo per abbracciare virtualmente ogni atto di insubordinazione all’ordine costituito.

Diventa preminente l’esigenza, che impregna tutto il lavoro di *Prison Break Project*, di non appiattare il discorso critico solo sul piano ostile e ostico del diritto. Perciò, pur nell’inevitabile incompletezza della nostra disamina, antepponiamo all’analisi delle definizioni giuridiche internazionali ed italiane del terrorismo un’approssimativa indagine “filologica” del concetto nel suo manifestarsi storico.

Tra i due piani c’è ovviamente una relazione, dato che persino le parole più falsificate e asservite dal potere devono la loro efficacia persuasiva e di governo alla loro capacità di rinviare a-, a risuonare con-, esperienze collettive che al potere pre-esistono o che comunque hanno una loro, relativamente autonoma, dimensione di realtà.

L’esperienza cui il concetto di terrorismo non può non rimandare è il terrore, esperienza per sua natura soggettiva (ciò che terrorizza te non è detto che terrorizzi me), ma che assume la valenza politico-giuridica che qui rileva solo in quanto si imprime su un soggetto collettivo (il terrore deve comunque colpire un “noi”).

La natura intrinsecamente politica del concetto di terrorismo sta dunque, in ultima analisi, nella decisione su quale sia il soggetto collettivo che si assume colpito dal terrore.

Come mai allora, oggi come negli anni ‘70, giornali e Procure collaborano per dare il massimo risalto a questo genere di notizie? Come mai si sprecano le dichiarazioni pubbliche di politici e funzionari sull’attualità del “pericolo terrorismo”?

Ci aiutano a trovare una risposta le illuminanti parole che Mattia, uno degli accusati in questo processo, ha scritto in una lettera dal carcere in cui è rinchiuso:

*“«Terrorismo», «organizzazione paramilitare», «attentato»:  
dietro la scelta di queste espressioni si cela un’operazione  
linguistica volta ad evocare sentimenti precisi.*

*Ogni parola attiva un campo semantico, che la collega ad  
altre parole e significanze. Se dico «sedia» penso anche a  
«tavolo», se dico «pane» penso anche a qualcosa di  
«morbido» e «semplice». Allo stesso modo l’impiego di  
categorie come «terrorismo» o «guerra» non ha delle ricadute  
solo sul piano giuridico, e di conseguenza sulla nostra libertà  
fisica, ma ha una forte capacità evocativa in grado di far  
emergere una serie di suggestioni e di reazioni irrazionali  
facilmente governabili. Ed è solo in questa triste e tenebrosa  
palude emotiva, abitata da leggendari e terrifici mostri  
marini da decapitare prontamente, che i moderni filibustieri  
del diritto navigano sicuri e, come salvatori, distribuiscono  
decadi di galera come fossero caramelle gomiose ad una  
festa per bambini. È solo in questa pozza torbida e melmosa,  
dove ogni gesto di dissenso radicale viene risucchiato e  
rimasticato dalle fauci – queste sì terrificanti – della vendetta  
penale, che i potenti si specchiano e si riscoprono belli e  
necessari.”<sup>37</sup>*

Parlare a sproposito di terrorismo serve quindi a costruire un mondo governato dal terrore.

Ma ZeroCalcare ha ragione: davvero noi abitiamo in un universo parallelo<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Qui la lettera integrale di Mattia [liberodissenso.it/wordpress/?p=326](http://liberodissenso.it/wordpress/?p=326).

<sup>38</sup> Le vignette solidali tratte dal sito: [www.autistici.org/spintadalbass/?p=1223](http://www.autistici.org/spintadalbass/?p=1223).

C'è il grave danno e c'è il dolo specifico terroristico. Tanto basta a rispettare la formula dell'art. 270 sexies e i 4 compagni rischiano più di venti anni di galera, quantomeno finché il teorema non verrà smontato.

Poco importa che fuori dalle aule legislative, dai tribunali e dalle sedi dei giornali, nel mondo in cui le parole hanno ancora un significato non autoreferenziale, il sabotaggio sia cosa del tutto diversa dal terrorismo.

Anche per affermare questo il movimento No Tav è sceso in piazza il 10 maggio a Torino in un corteo partecipato da circa 25.000 persone. Queste forme di solidarietà non passano certo inosservate, infatti la repressione, specie quando è così dura, ha sempre bisogno di isolare i suoi obiettivi. Quando non ci riesce è costretta a misurarsi anche con le ragioni della protesta e ciò rende più difficile l'attività repressiva tramite le astratte categorie del diritto.

Così, la notte del 14 maggio, una decisione della Cassazione ha indebolito fortemente l'impianto accusatorio della procura di Torino con positive ricadute sul processo in corso<sup>35</sup>. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò sono ancora in un carcere di massima sicurezza e, come abbiamo accennato alla nota 32, il loro non è l'unico processo nel quale si tenta di estendere ulteriormente i confini dell'accusa di terrorismo.

L'informazione mediatica, trattando la vicenda del sabotaggio del compressore con la faziosità abituale che riserva ai No Tav, ha fatto una mossa insolita: ha pubblicato la notizia del procedimento per attentato terroristico, prima che lo sapessero gli stessi indagati. Chissà, sarà forse stata una velina della questura o di qualcuno in procura desideroso di contribuire ad uno *scoop*?

Eppure in passato ci sono state diverse riflessioni sull'atteggiamento che dovrebbero tenere i media in riferimento al terrorismo<sup>36</sup>. Infatti, in linea teorica, il terrorismo (che è, non lo ripeteremo mai abbastanza, la pratica di terrorizzare la popolazione mediante una violenza indiscriminata) si dovrebbe giovare dell'effetto di amplificazione del terrore dovuto alla diffusione mediatica del gesto "terrorizzante".

<sup>35</sup> Per un commento tecnico della sentenza della Cassazione si veda [www.globalist.it/Detail\\_News\\_Display?ID=59862&typeb=0&Ecco-come-la-cassazione-bocchia-il-teorema-terrorismo-contro-i-No-Tav](http://www.globalist.it/Detail_News_Display?ID=59862&typeb=0&Ecco-come-la-cassazione-bocchia-il-teorema-terrorismo-contro-i-No-Tav).

<sup>36</sup> Per un esempio fra tanti: Ferri, "Il silenzio-stampa nei rapimenti e sulle operazioni terroristiche", in *Giustizia Penale*, 1979, p. 502.

## Capitolo 1

### Origine, evoluzioni e deformazioni di un concetto ambiguo



*“La maggiore difficoltà che si frappone all’analisi del fenomeno terroristico risiede nella sua ambiguità, nel senso che la qualificazione di un’azione o di una pluralità di azioni come terroristiche non è frutto di un giudizio di valore assoluto ma relativo. In altri termini, un comportamento che è valutato come terroristico dai suoi destinatari, riceve invece una diversa qualificazione dai suoi autori”.*

Queste parole non sono state pronunciate da un legale di soggetti accusati di terrorismo o da qualche scomodo intellettuale radicale. Sono invece tratte da uno scritto<sup>1</sup> di Emilio Alessandrini, Pietro Calogero e Pier Luigi Vigna, magistrati titolari di diverse inchieste per terrorismo negli anni ‘70. Se persino chi ha elargito anni e anni di carcere sulla base della nozione di terrorismo ne ha denunciato l’ambiguità, è chiaro che diventa tanto difficile quanto necessario il tentativo di restituire un minimo di contenuto semantico al concetto.

Nel senso comune del termine, il terrorismo denota una delle modalità più efferate e indiscriminate in cui si può esprimere la violenza politica. Le diverse definizioni accademiche<sup>2</sup> si imperniano intorno ad un minimo

<sup>1</sup> Questo scritto è stato testualmente citato dall’avv. Pelazza nell’intervista “colpevoli di resistere”, reperibile all’indirizzo: [www.youtube.com/watch?v=03vVyrbmJVU](http://www.youtube.com/watch?v=03vVyrbmJVU).

<sup>2</sup> Per una rassegna di alcune autorevoli definizioni dottrinarie del terrorismo si veda G. Pisapia, “Terrorismo: delitto politico o delitto comune?”, in *Giustizia Penale*, p. 258 ss., 1975. L’articolo evidenzia anche alcune tipizzazioni che danno conto della complessità del fenomeno: terrorismo di stato (governativo, esterno o “complice”); terrorismo rivoluzionario, subrivoluzionario o repressivo; terrorismo sociale, politico o di diritto comune; terrorismo interno o internazionale; terrorismo diretto e indiretto, eccetera. Cerella fornisce una definizione generale del fenomeno in linea con quella da noi riportata, pur dando conto delle difficoltà di un approccio valutativo quando si intende purificare il concetto di terrorismo dalle sue incrostazioni storiche, A. Cerella, “Terrorismo: storia e analisi di un concetto”, in *Trasgressioni*, num. 49, pp. 41 e ss., 2010, reperibile su: [clok.uclan.ac.uk/7969/1/TERRORISMO.%20STORIA%20E%20ANALISI%20DI%20UN%20CONCETTO.pdf](http://clok.uclan.ac.uk/7969/1/TERRORISMO.%20STORIA%20E%20ANALISI%20DI%20UN%20CONCETTO.pdf).

Questa tendenza è inoltre agevolata dalla mancata trasposizione, nel testo di legge che ha recepito la definizione europea di terrorismo, di alcune premesse che pure accompagnavano il testo europeo. Le premesse “dimenticate” dal legislatore italiano, per quanto esse abbiano un valore poco più che simbolico, significativamente prevedevano che la definizione adottata non potesse essere utilizzata per ostacolare le libertà di associazione, di espressione e di azione sindacale (premessa n. 10 alla decisione quadro 2002/475/GAI).

Forse qualcuno potrebbe pensare che le considerazioni svolte sopra siano interpretazioni iperboliche svolte a partire da una norma scritta male.

Ma purtroppo, danno fondamento a queste valutazioni pessimistiche le iniziative di alcune Procure, le quali agiscono con il plauso più o meno esplicito della stragrande maggioranza dei partiti rappresentati in parlamento e dei media *mainstream*.

Nel momento in cui scriviamo, alcuni compagni, rinchiusi in carcere di massima sicurezza in condizioni di estremo isolamento, sono accusati in base all’aberrante definizione di terrorismo dell’art. 270 sexies.

Tra loro ci sono Chiara, Claudio, Niccolò e Mattia ai quali viene attribuito il danneggiamento di un compressore e che per questo motivo sono sotto processo con le imputazioni di attentato con finalità di terrorismo, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, detenzione di armi da guerra e danneggiamento.

Il processo si riferisce ad un’azione svoltasi durante una manifestazione No Tav, quando alcuni compagni hanno deciso di danneggiare almeno parzialmente i mezzi che concorrono alla realizzazione dell’immenso progetto dell’Alta Velocità che vorrebbe sventrare il territorio valsusino.

Il movimento No Tav ha difeso quel gesto e, in generale la pratica del sabotaggio, con dichiarazioni pubbliche molto chiare.

L’azione oggetto di accertamento processuale ha causato danni solo a degli oggetti, non ha fatto un graffio a nessuno. Eppure, secondo l’accusa, essa ha provocato i gravi danni di cui parla l’art. 270 sexies. La distruzione del compressore avrebbe infatti cagionato un grave danno ad un’entità alquanto immateriale, ossia l’“immagine internazionale dell’Italia”.

Inoltre, la finalità terroristica dell’azione va rinvenuta secondo i PM Rinaudo e Padalino, nel fatto che essa si inserisce all’interno di un movimento di lotta che vuole impedire la realizzazione di un’opera pubblica decisa dallo stato.

Ed effettivamente l'intento è stato raggiunto: a rigore ben pochi fenomeni sociali vengono con certezza lasciati fuori dalla vaghissima definizione dell'art. 270 sexies!

Essa infatti si accontenta di rintracciare nella condotta "terroristica" solo: 1) un'astratta idoneità a produrre effetti alquanto generici; 2) tre altrettanto generiche finalità, alternative tra loro, che ne guidino la realizzazione.

Dal primo punto di vista, basta che la condotta sia idonea, anche solo potenzialmente, a "produrre un grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale". Di che tipo e quanto grave debba essere il danno non è dato sapere. La vaghezza e la potenzialità repressiva di una tale formulazione dovrebbe preoccupare molti, in un Paese in cui chi è migrante "produce una diffusa percezione di insicurezza", chi sciopera "fa male al sistema Italia", chi manifesta per le strade "crea allarme sociale e disagi ai cittadini".

Dal secondo punto di vista, gli scopi (in gergo giuridico, i doli specifici) cui mira il "terrorista" vanno ravvisati o nella classica finalità di intimidire la popolazione; o in quella, dal sapore rivoluzionario, di destabilizzare le strutture dell'organizzazione statale. O ancora, novità inquietantissima *made in Europe*, in quella di "costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto".

Su quest'ultimo punto vale la pena di soffermarsi un momento a riflettere. La formula è talmente categorica da scrollarsi di dosso ogni parvenza di democraticità costituzionale. Come è stato prontamente osservato<sup>34</sup>, essa di fatto codifica in una norma di legge l'assolutezza del potere statale rispetto al corpo sociale.

**Se viene considerato terroristico lo scopo di obbligare dal basso chi detiene il potere a cambiare linea politica, può essere astrattamente criminalizzata come terroristica qualsiasi ipotesi di movimento sociale e politico al di fuori dello stato e del gioco truccato della rappresentanza elettorale.**

---

dimostrativa dell'Animal Liberation Front)", disponibile sul sito [penalecontemporaneo.it](http://penalecontemporaneo.it).

<sup>34</sup> Disponibile qui: [www.informa\\_azione.info/repressione\\_no\\_tav\\_quando\\_il\\_nemico\\_parla\\_chiaro\\_brevi\\_note\\_sugli\\_ultimi\\_arresti](http://www.informa_azione.info/repressione_no_tav_quando_il_nemico_parla_chiaro_brevi_note_sugli_ultimi_arresti).

comune denominatore che valorizza l'etimologia del termine: **terrorismo significa terrorizzare la popolazione attraverso atti violenti indiscriminati in vista di un fine politico o ideologico.**

Da questo nucleo semantico tanto vago quanto intrinsecamente carico di disvalore discende la relativa ambiguità e soggettività del concetto, il quale si presta dunque facilmente ad essere strumento di condanna e demonizzazione dell'avversario politico<sup>3</sup>.

Nonostante i suoi limiti, tuttavia, questa definizione è un imprescindibile riferimento sia per poter operare una ricostruzione storica del fenomeno che per conquistarsi un minimo di autonomia di giudizio in relazione agli avvenimenti attuali. Il riferimento alla "popolazione" infatti fa sì che non sia da considerare terroristica ogni pratica astrattamente suscettibile di terrorizzare qualcuno, perché occorre che un tale terrore si diffonda in ampi strati della popolazione.

Questa consapevolezza serve, se non a stabilire con certezza e precisione quali prassi contemporanee possano essere definite terroristiche, quantomeno a riconoscere con sicurezza ciò che terrorismo non è.

Già da un punto di vista filologico, lo slogan di movimento "terrorista è lo stato" coglie nel segno. Il termine viene coniato a partire dall'esperienza del "Regime del Terrore", instauratosi nella Francia rivoluzionaria del 1793, a forza di teste ghigliottinate secondo le decisioni sommarie del Comitato di Salute Pubblica<sup>4</sup>, organo del governo rivoluzionario giacobino.

---

<sup>3</sup> Interessante che il *Dictionary of Politics* di Elliott e Summerskill nel 1952 affermi "Terrorista è colui che ricorre alla violenza e al terrore per raggiungere finalità politiche, che frequentemente implicano il sovvertimento dell'ordine stabilito. Il vocabolo è usato anche dai sostenitori di un particolare regime per descrivere e screditare qualsiasi oppositore che ricorra ad atti di violenza. Gli oppositori di un regime, tuttavia, sarebbe meglio definirli partigiani o combattenti della resistenza piuttosto che terroristi" (in Pisapia, 1975, *op. cit.*). Giglioli constata lapidariamente: "Il terrorismo è la violenza degli altri", D. Giglioli, *All'ordine del giorno è il terrore*, Bompiani, Milano, 2007, p. 7.

<sup>4</sup> Per ciò che concerne il biennio rivoluzionario che la storiografia ufficiale ha etichettato con l'appellativo di "Terrore", segnaliamo però che la stessa caratterizzazione del periodo come determinato unicamente dalla barbarie giacobina volta ad eliminare fisicamente tutti gli oppositori politici di quello che,

I neologismi francesi *terrorisme e terroriser*, creati a partire dal latino *terror*, iniziano a circolare in Europa proprio col significato - tuttora attestato nei vocabolari - di “azione del potere politico di incutere terrore nei confronti dei cittadini, attraverso la costrizione e l’uso illegittimo, indiscriminato e imprevedibile della forza”<sup>5</sup>.

Un primo capovolgimento semantico avviene con il **colonialismo europeo**. Le potenze europee si servirono dello stigma legato all’impiego del termine “terrorismo” contro quelle popolazioni asiatiche e africane che provavano a ribellarsi alle politiche coloniali di sterminio e depredazione delle risorse. In alcuni casi l’accusa di terrorismo aprì la strada a veri e propri genocidi, come avvenne per la popolazione “*Herero*” trucidata dall’esercito tedesco<sup>6</sup>.

---

in fin dei conti, è un nuovo Stato autoritario, risulta viziata da un certo revisionismo e da un approccio “fintamente” avalutativo della Storia. Questo perché si intende così trasformare quello che è stato, almeno in alcuni suoi aspetti, un tentativo di rivoluzione sociale, pur con tutte le sue contraddittorietà ed i suoi eccessi, in un processo di semplice rivoluzione “borghese”, nella transizione cioè da uno stato autoritario premoderno ad uno democratico borghese. In una concezione di tal genere il “Terrore” non sarebbe altro che un intermezzo dispotico, ad immagine e somiglianza del folle ed incorruttibile Robespierre, nel mezzo di un lineare processo di mutamento di classe dirigente, iniziato con la presa della Bastiglia e terminato con l’avvento e la sconfitta di Napoleone. Non si analizzano cioè le laceranti divisioni in seno al fronte rivoluzionario, che rispecchiavano le differenze politiche dello schieramento, le lotte intestine ed il ruolo da protagonista che gioca la plebe parigina e francese nel tentativo di innalzarsi e liberarsi da schiavitù e sfruttamento. Il filone interpretativo che valorizza questi aspetti concepisce al contrario il 1793 come “punto più alto” della Rivoluzione, poiché vi fu un tentativo di attacco ai privilegi tanto della vecchia classe nobiliare quanto della nuova “borghesia”. Il Terrore, come periodo storico, si sostanzia di tutte queste contraddizioni; l’innamoramento generale per “Madama ghigliottina”, invece, sarà l’aspetto che si ritorcerà contro i rivoluzionari stessi, provocando l’uccisione di Marat, Danton e Robespierre e l’avvento del Termidoro.

<sup>5</sup> Mauro Ronco, voce “*Terrorismo*” in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1986, p. 754.

<sup>6</sup> Il Generale Lothar von Trotha, responsabile del genocidio, commesso fra il 1904 e il 1907, scrisse: “*Io credo che la nazione come tale (gli Herero) debba essere annientata, o, se questo non è possibile con misure tattiche, debba essere espulsa dalla regione con mezzi operativi ed un ulteriore trattamento specifico...*”

Le diverse ipotesi contenute in questo elenco sono tutte accomunate dalla loro idoneità, diretta o indiretta, a colpire l’incolumità fisica o la vita di una o più persone.

Nella formulazione italiana invece scompare l’elenco e, insieme ad esso, la parziale circoscrizione della generalissima portata della definizione ai soli casi di offesa alle persone. Ciò agevola l’applicabilità della finalità di terrorismo anche ai reati rivolti contro le cose<sup>32</sup>.

Chi ha approvato il Pacchetto Pisanu ha insomma deliberatamente escluso una tipizzazione analitica “*per non rischiare di lasciar fuori alcuni fenomeni*”, come ha dichiarato l’on. Boschetto (Pdl), relatore dell’emendamento di maggioranza al provvedimento<sup>33</sup>.

---

*situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di privata proprietà che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili, navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura d’acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) ad h”.*

<sup>32</sup> Proprio nella possibilità, offerta dall’art. 270 sexies, di qualificare come terrorismo la violenza contro le cose si inquadrano due vicende giudiziarie che hanno avuto avvio nel 2013. La prima riguarda un’azione attribuita ad alcuni animalisti che sono accusati di aver appiccato un incendio ad otto automezzi in un caseificio nottetempo, quando non erano presenti altre persone nel luogo. In questo caso è stata contestata l’aggravante di terrorismo ex art. 1 della legge n. 15/1980 (si veda la nota successiva per un riferimento bibliografico sui risvolti giuridici della vicenda). Il secondo esempio è il processo contro Adriano e Gianluca, accusati ex art. 270 bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo ed eversione) per 13 azioni di sabotaggio e danneggiamento contro banche, sedi Eni ed Enel e una pellicceria. Tra le azioni che vengono loro attribuite ce n’è una contro la discarica di Albano, al centro di una mobilitazione popolare nell’area dei Castelli Romani ([occupazioniprecaristudenti.noblogs.org/post/2014/03/25/difendere-il-proprio-territorio-non-e-terrorismo-adriano-e-gianluca-liberi-subito/](http://occupazioniprecaristudenti.noblogs.org/post/2014/03/25/difendere-il-proprio-territorio-non-e-terrorismo-adriano-e-gianluca-liberi-subito/)).

<sup>33</sup> La dichiarazione è riportata in Valsecchi, “I requisiti oggettivi della condotta terroristica ai sensi dell’art. 270sexies c.p. (prendendo spunto da un’azione

Nel 2005 c'è un'importante svolta. All'indomani degli attentati alla metropolitana di Londra, il cosiddetto pacchetto Pisanu introduce, accanto ad una serie di misure preventive di controllo poliziesco e ad alcune nuove figure di reato legate al terrorismo (arruolamento e addestramento, art. 270 quater e quinquies c.p.), una definizione generale della finalità di terrorismo.

La riportiamo testualmente:

*“Art. 270 sexies del codice penale. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.”*

Tale definizione viene ricavata pressoché letteralmente da quella adottata dall'Unione Europea nell'ambito della decisione quadro 2002/475/GAI, già citata nel secondo paragrafo. In questo come in altri casi, il governo italiano sembrerebbe dunque poter giocare la carta deresponsabilizzante e sempre valida del “è l'Europa che ce lo chiede”.

In realtà così non è, perché la valenza repressiva della previsione italiana riesce a superare notevolmente la già pesante formulazione europea.

Quest'ultima infatti contiene un'elencazione casistica<sup>31</sup> degli atti intenzionali che possono rientrare nella definizione astratta di terrorismo.

<sup>31</sup> “a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse

Contro gli Herero, accusati di terrorismo, furono usati metodi terroristici da manuale: sterminio per fame, avvelenamento dei pozzi, campi di concentramento e terribili esperimenti medici. Secondo il rapporto ONU “Whitaker” del 1995 il genocidio ridusse la popolazione da 80.000 a 15.000 “rifugiati affamati”.

Sorte analoga spettò ai Mau Mau massacrati dagli inglesi. Col pretesto della lotta al terrorismo divenne possibile anche in questo caso legittimare metodi terroristici come i campi di concentramento e l'uso sistematico dell'elettro-choc<sup>7</sup>.

D'altronde anche il colonialismo italiano non fu da meno nel dispensare campi di concentramento, stupri di massa e gas nervino in Africa come nei Balcani<sup>8</sup>.

---

*L'esercizio della violenza fracasserà il **terrorismo** e, anche se con raccapriccio, fu ed è la mia politica. Distruggo le tribù africane con spargimento di sangue e di soldi. Solo seguendo questa pulizia può emergere qualcosa di nuovo, che resterà”.* Maggiori dettagli e riferimenti su: [claudiocanal.blogspot.it/2010/06/herero.html](http://claudiocanal.blogspot.it/2010/06/herero.html).

<sup>7</sup> Ancora a proposito delle strategie militari del colonialismo inglese Noam Chomsky ricorda che “Winston Churchill autorizzò l'uso delle armi chimiche "a scopo sperimentale contro gli arabi ribelli", denunciando la “schifiltosità” di coloro che facevano obiezioni "sull'uso dei gas contro tribù incivili", per la maggior parte curde, da lui invece sostenuto perché “avrebbe seminato un **grande terrore**”, [www.tmcrew.org/archiviochomsky/501\\_8\\_2.html](http://www.tmcrew.org/archiviochomsky/501_8_2.html).

<sup>8</sup> La questione della rimozione delle crudeltà del colonialismo in salsa italiana è un tema storico quantomai attuale: essa si scontra con il mito degli *italiani brava gente* che costituisce il prodromo dell'accusa implicita di terrorismo e barbarie addossata a chi resisteva e attaccava l'esercito coloniale italiano. Su questo tema si possono citare: i lavori di Del Boca (*Italiani, brava gente? Un mito duro a morire*, Neri Pozza, Vicenza, 2005; *A un passo dalla forca. Atrocità e infamie dell'occupazione italiana della Libia nelle memorie del patriota Mohamed Fekini*, Baldini Castoldi, Milano, 2007) e Kersevan (*Un campo di concentramento fascista. Gonars 1942-1943*, Kappa Vu, Udine, 2003; *Lager Italiani*, Nutrimenti, Roma, 2008) che fanno un bilancio di lunghe ricerche; l'epopea giudiziaria del film *Leone del deserto* di Moustapha Akkad la cui visione fu proibita per decenni in Italia (analogamente alla *Battaglia di Algeri* di Pontecorvo in Francia); le narrazioni romanizzate in recenti testi dei Wu Ming (*Timira, Point Lenana*). Segnaliamo anche quest'articolo sui campi di concentramento per gli sloveni: [contromaelstrom.com/2014/01/29/memoria-ricordiamo-i-crimini-del-colonialismo-italiano/](http://contromaelstrom.com/2014/01/29/memoria-ricordiamo-i-crimini-del-colonialismo-italiano/). Lo riteniamo interessante non solo perché contribuisce a restituire verità e

Nel corso del Novecento c'è un'altra esperienza in cui il terrorismo assume un ruolo importante. All'indomani della rivoluzione d'ottobre e nel vivo della fase del "comunismo di guerra", Lev Trockij scrive *Terrorismo e Comunismo*<sup>9</sup> in cui spiega l'importanza strategica del terrore rivoluzionario, il quale nella sua visione si riallaccia al terrore giacobino e si contrappone al terrorismo controrivoluzionario del regime zarista.

Non ci interessa qui verificare se le valutazioni di Trockij fossero corrette o meno. Non si può cionondimeno ignorare come queste teorizzazioni e pratiche di certo non servirono a porre un argine all'avvento, una quindicina di anni dopo, del Terrore staliniano, chiara forma di terrorismo di stato.

Con quest'ultimo termine si intende il periodo delle purghe staliniane - iniziate nel 1934 dopo l'assassinio del dirigente bolscevico Kirov - che permise l'ampliamento dei poteri della polizia politica (Nkvd) e di varare una legislazione d'emergenza che fu il supporto dei grandi processi pubblici contro i vecchi capi bolscevichi. L'ironia della Storia vuole che proprio Trockij e i suoi seguaci furono tra le vittime di questi processi con l'accusa di terrorismo<sup>10</sup>. Ecco dunque un'altra volta il rovesciamento di senso: il terrore stalinista che accusa di terrorismo i suoi oppositori.

---

contesto storico alla vicenda delle foibe, ma anche perché segnala il processo del Tribunale Speciale per la difesa dello stato tenutosi nel 1940 contro 60 sloveni. Essi erano significativamente accusati di un reato associativo in quanto partecipanti "ad associazioni tendenti a commettere attentati contro l'integrità e unità dello stato" (Marta Verginella, *Il confine degli altri*, Donzelli editore, 2008, p. 8).

<sup>9</sup> Per un'interessante riedizione si veda il testo *Zizek presenta Trockij. Terrorismo e comunismo*, a cura di Antonio Caronia, editore Mimesis, 2011. Riportiamo un passo dal testo di Trockij: "Chi di principio ripudia il terrorismo - e cioè ripudia le misure di soppressione e di intimidazione nei confronti della controrivoluzione armata - deve rifiutare ogni idea di dittatura politica della classe operaia e rinnegare la sua dittatura rivoluzionaria". La concezione trotskista difende tuttavia solo il terrore espresso dalle masse rivoluzionarie organizzate mentre rifiuta il terrorismo individuale o di gruppo in quanto politicamente inefficace. Ciò peraltro a prescindere dall'approvazione morale o dall'umana simpatia che spesso non viene negata da Trockij al gesto individuale, si veda Massari, *Marxismo e critica del terrorismo*, Newton Compton Editori, 1979, p. 146 e ss.

<sup>10</sup> Il primo e probabilmente più famoso è il "processo contro il centro terrorista trotskista-zinovievista". Fornisce un approfondimento del periodo in questione il

## Capitolo 4

### L'ultima frontiera della repressione: terroristi sono i movimenti



Il ruolo preminente della magistratura in merito al giudizio su cosa sia il terrorismo subisce però una battuta di arresto nel 2001, con l'istituzione delle *black lists*. Dopo l'11 settembre "nulla è più come prima", i paesi occidentali sono chiamati dall'allora presidente degli USA Bush a fare la loro parte nella "guerra infinita al terrorismo".

In applicazione di questo nuovo corso, il decreto legge n. 274 del 2001 include il terrorismo internazionale nell'ambito d'applicazione del reato di associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.) ed estende la punibilità anche alle attività di assistenza (artt. 270 ter c.p.; in questo modo si criminalizza di fatto ogni forma di solidarietà con presunti terroristi).

Inoltre, gli Usa, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Consiglio dell'Unione Europea stilano con criteri e procedure prive di qualsiasi trasparenza<sup>29</sup> liste nere di organizzazioni e individui "terroristi".

Esse sono dunque considerate terroristiche dai poteri sovranazionali e i giudici, con buona pace di Montesquieu, devono tendenzialmente adeguarsi a tale giudizio. In questo contesto diventa infatti difficile per un giudice che abbia un po' di coraggio e di onestà intellettuale riappropriarsi del potere di rifiutare la valutazione fatta nella *black list*. Ad esempio, nel processo contro l'organizzazione curdo-irachena *Ansar Al Islam* il giudice del primo grado aveva deciso che essa non fosse da ritenere terroristica anche se era stata inserita in una *black list*. La sentenza si basava sul fatto che l'organizzazione si era costituita per organizzare la resistenza in Iraq contro l'invasione del 2003 da parte degli Usa e dei suoi alleati. Il ragionamento era semplice e convincente e ribaltava quanto affermato nella *black list*: gli accusati erano da considerarsi guerriglieri in quanto miranti ad obiettivi militari e non terroristi che colpiscono i civili.

Nonostante ciò, la sentenza è stata capovolta in Cassazione<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> La decisione di iscrivere qualcuno in una *black list* non fornisce alcuna reale possibilità di difesa: essa non contiene motivazione o è scarsamente motivata, non vi è diritto di accedere agli atti su cui la decisione si basa, non vi è diritto di avere un contraddittorio con un tribunale. Per la persona inserita in una *black list* diventa quindi impossibile difendersi, anche perché l'addebito è genericissimo ("il signor x appartiene all'organizzazione y ed è quindi un terrorista") e diventa diabolico provare il contrario, dal momento che l'accusa non si basa su specifici fatti contestati ma sulla mera attribuzione unilaterale dell'etichetta di terrorista.

<sup>30</sup> Per la ricostruzione di questa vicenda processuale e di altre simili si veda Vainer Burani, "I processi per terrorismo internazionale", reperibile all'indirizzo [www.giuristidemocratici.it/post/20121127075705/post\\_html](http://www.giuristidemocratici.it/post/20121127075705/post_html).

E che dire invece dei **regimi "democratici" contemporanei**? A proposito delle pratiche terroristiche da loro utilizzate ci limitiamo a ricordarne la più compiuta espressione: la guerra. Infatti, se torniamo a considerare la definizione di terrorismo vista all'inizio (terrorizzare la popolazione con una violenza indiscriminata per raggiungere un fine politico) ci rendiamo conto che la guerra, in particolare quella moderna basata sui bombardamenti aerei, vi rientra in pieno.

Il massimo e apocalittico esempio di questo tipo di terrorismo è il lancio della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki<sup>11</sup>. Tuttavia anche un semplice cacciabombardiere novecentesco che getta "a spaglio" le sue bombe sopra una città non fa altro che seminare terrore e morte in maniera indiscriminata.

Ci ricorda Vladimiro Giacchè come questa inconfutabile valutazione si attagli anche alle contemporanee "guerre chirurgiche". Questo tipo di bombardamento provoca i cosiddetti "effetti collaterali", ossia i previsti e voluti massacri di civili. In realtà, l'idea della guerra chirurgica non è certo nuova. Essa era teorizzata già negli anni '20 come "*un'operazione chirurgica di aggiustamento internazionale senza quasi spargimento di sangue*" mediante l'uso dell'aeronautica militare che "*punterà ad abbattere il morale della popolazione*", ossia, ancora una volta, a seminare il terrore<sup>12</sup>.

---

trotzkista Vadim Rogovin, 1937: *Stalin's Year of Terror*, Mehring Books, 1998. Del testo si trova una traduzione italiana all'indirizzo: [www.marxists.org/italiano/archive/storico/rogovin/1937terrore/1.htm](http://www.marxists.org/italiano/archive/storico/rogovin/1937terrore/1.htm).

<sup>11</sup> Sul tema del terrore atomico non si può non rinviare alle bellissime pagine delle "tesi sull'era atomica" e dei "comandamenti sull'era atomica" di Gunther Anders. L'"angoscia atomica" da egli descritta e auspicata è tuttavia un sentimento positivo che nasce dalla consapevolezza della costante possibilità dell'apocalisse atomica e che spinge ad intraprendere le azioni necessarie per far cessare la "situazione atomica". Si veda Anders, G. *Essere o non essere: diario di Hiroshima e Nagasaki*, Einaudi, Torino, 1961.

<sup>12</sup> L'affermazione riportata in virgolettato è dell'inglese J.M. Spaight, teorico della guerra aerea, citata in V. Giacchè, *La fabbrica del falso*, Derive Approdi, 2008, p. 120.

In questo quadro, la nuova politica tecnocratica della cosiddetta “guerra dei droni” è l’ennesima innovazione nel campo delle possibilità terroristiche del potere costituito e degli stati<sup>13</sup>.

Possiamo, a conclusione di questa panoramica storica, sottolineare un dato di fatto: **il terrorismo è un’efferata strategia politico-militare che viene portata avanti anche da singoli e gruppi, ma che in realtà è sistematicamente usata delle organizzazioni statali.**

Non vogliamo quindi sostenere che il terrorismo è stato storicamente solo quello di stato, poiché certamente pratiche terroristiche sono state adottate anche da gruppi e/o individui privi di potere. Attentati esplosivi indiscriminati contro la popolazione civile sono ad esempio stati realizzati da combattenti irlandesi, palestinesi, del risorgimento italiano<sup>14</sup>, rivoluzionari e fascisti.

Un discorso a parte meriterebbe invece l’uso che gli stati hanno fatto dell’accusa di terrorismo su gruppi che usavano la violenza (anche armata) per un fine rivoluzionario che terrorizzava solo i dominanti ma poteva entusiasmare i dominati. Se si condivide infatti l’assunto che la società non è un tutto organico e monolitico, occorre chiedersi quali gruppi sociali siano terrorizzati da una specifica modalità terroristica.

Un bombardamento aereo è certamente un atto idoneo a terrorizzare tutta la popolazione (per quanto quest’ultimo concetto sia un’astrazione). Ma può dirsi lo stesso della gambizzazione di un uomo politico o di un manager?

Secondo noi è tutta questione del punto di vista di classe da cui si guarda la realtà: un regicidio terrorizza regnanti e classi dominanti; una bomba alla stazione terrorizza direttamente chi prende i treni per spostarsi.

---

<sup>13</sup> Come ricorda Chamayou in *Teoria del drone*, Derive Approdi, 2014, il drone diviene un dispositivo flessibile in grado di coniugare in sé l’indicazione dei soggetti terroristi e la loro eliminazione ed è quindi capace di terrorizzare la popolazione potenzialmente solidale ai “sospetti”. L’ennesimo aggiornamento tecnologico serve in questo caso a massimizzare la criminalizzazione dei “barbari terroristi” oltre a permetterne l’eventuale eliminazione fisica senza minimamente coinvolgere corpi militari e forze di polizia.

<sup>14</sup> Sulle pratiche dei combattenti del Risorgimento italiano torneremo con la nota 18 nel prossimo capitolo.

Con un’indagine sulla finalità si valuta quindi non l’offensività del fatto, ma la “nemicità” di chi l’ha commesso. Si può parlare a tal proposito anche di “diritto penale d’autore”, nel senso che più del fatto conta l’autore e il ruolo che il suo livello di politicizzazione ha giocato nella commissione del reato.

Ma poiché le finalità in ultima istanza abitano il mondo interiore dei soggetti, focalizzare il giudizio penale sulle finalità significa “fare il processo alle intenzioni”, investigare sulle identità e sui pensieri più intimi delle persone, alla ricerca del peccato originale della nemicità. L’impostazione della legislazione antiterrorista ha - da questo punto di vista - un collegamento ideale, più ancora che con il fascismo, con i metodi della Santa Inquisizione, come giustamente sottolinea Luther Blisset in “Nemici dello Stato”<sup>28</sup>. Ne è una conferma l’istituzione, nella legge Cossiga, di benefici premiali per tutti coloro che siano pronti a ripudiare il loro credo politico e a denunciare i compagni. Non va dimenticato che in quegli anni era sistematico l’uso della tortura per ottenere “ravvedimenti” ed informazioni dagli accusati di terrorismo. *Dissociazione e pentitismo* sono i nomi *politically correct* rispettivamente dell’abiura e della delazione, strumenti di cui il potere si serve sin dai tempi di Galileo Galilei e delle persecuzioni degli eretici.

Nonostante il cardine della legislazione antiterrorista sia dunque la figura della “finalità di terrorismo”, l’ordinamento italiano non offre alcuna definizione di essa fino al 2005. Fino a quel momento l’individuazione dei caratteri propri del terrorismo viene dunque completamente demandata ai giudici. La giurisprudenza oscillerà così tra la nozione più filologicamente corretta di terrorismo, imperniata sul terrore indiscriminato verso la popolazione, e le concezioni maggiormente protettive dell’ordine costituito e dei suoi esponenti (peraltro privilegiando decisamente queste ultime).

---

*commettere i gravissimi reati di cui è accusato ... L’imputato non si è ancora reso conto di questo e continua ad attendersi che gli venga contestato un fatto preciso*”. A ciò si può aggiungere un precedente recente avvenuto in Francia in cui alcuni militanti delle lotte sociali sono stati condannati per “terrorismo” principalmente a causa della loro evidente partecipazione a movimenti considerati rivoluzionari e dunque per le loro “cattive intenzioni” (slogan ripreso dagli imputati) nei confronti dello stato e delle istituzioni più che per gli atti a loro attribuiti (un approfondimento in francese è su: [http://infokiosques.net/mauvaises\\_intentions](http://infokiosques.net/mauvaises_intentions)).

<sup>28</sup> *Ibidem*, parte I, cap. IV.

L'attuale sistema penale, in linea con l'impostazione del modello penale fascista sul quale si è innestato, considera infatti il delitto politico ben più grave del delitto comune<sup>26</sup>.

La descrizione del terrorismo come una finalità invece che come una condotta è un aspetto cruciale che, come abbiamo mostrato nel paragrafo precedente, si rinviene anche al livello del diritto internazionale sin dalle prime apparizioni della nozione di terrorismo.

Dare centralità alle finalità a discapito degli atti costituisce il culmine del processo di soggettivazione del giudizio penale e rappresenta un elemento fondante del "diritto penale del nemico". Ciò che attiva il "girone infernale" della penalità emergenziale non è infatti l'oggettiva gravità del comportamento concretamente attuato, ma il suo possibile collegamento con un progetto rivoluzionario o comunque con una visione del mondo incompatibile con lo *status quo*<sup>27</sup>.

---

Inoltre, per quanto riguarda le limitazioni alla libertà personale che questi reati comportano, ci si limiti a considerare che, a norma dell'art. 275 c. 3 c.p.p., la custodia cautelare (ossia l'incarceramento dell'imputato prima della sentenza definitiva) costituisce la regola e non l'*extrema ratio* come avviene per i reati comuni e può avere durata molto lunga (fino a 6 anni). È questa una tipica risposta da "legislazione d'emergenza", tanto quanto lo è la possibilità, prevista per le indagini di terrorismo, di procedere a veri e propri rastrellamenti, ossia a "perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici" alla ricerca delle persone indagate o delle prove (art. unico legge n. 15/1980).

<sup>26</sup> Un esempio concreto di cosa significhi questo aggravamento del regime del reato politico è la circostanza per la quale, mentre le lesioni semplici di cui all'art. 582 c.p. sono punite con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, la versione "terroristica" dello stesso reato (l'attentato all'incolumità di una persona prevista dall'art. 280 c.p.) prevede una pena non inferiore a sei anni. Ciò peraltro anche nell'ipotesi che l'attentato non produca alcuna lesione, posto che per definizione il delitto di attentato sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva dell'atto (ad es. il tentativo di danneggiare una cosa può integrare a tutti gli effetti un reato di attentato anche se la cosa non è stata effettivamente danneggiata). Ciò avviene perché con i delitti di attentato si ha una gravosa anticipazione della punibilità e non si applica la diminuzione della pena che opera per i delitti tentati di tipo comune.

<sup>27</sup> Sono illuminanti in questo senso le parole dei giudici dell'inchiesta 7 Aprile riportate in Luther Blisset Project *Nemici dello stato*, DeriveApprodi 1999, p. 46: "stiamo cercando di ricostruire il percorso ideologico che ha portato l'imputato a

In questa prospettiva è evidente come la doppiezza del concetto di terrorismo rifletta la contrapposizione ideologica e di classe che può darsi dentro una società.

Il punto che ci preme qui sottolineare è però un altro: **quella statale è la forma prototipica di terrorismo, il terrorismo per eccellenza**. Il terrorismo è insomma prevalentemente una **pratica di governo**.

Il terrorismo individuale o di gruppo, al netto di ogni valutazione etica, è un fenomeno incomparabile al terrorismo di stato per micidialità e dimensioni. Per giungere a questa conclusione non c'è bisogno di "pesare" spietatamente le quantità di vittime dell'uno e dell'altro fenomeno.

È la storia del Novecento a dimostrarlo. Il colonialismo, i totalitarismi nazifascisti e stalinisti, le guerre mondiali (con la trasformazione della guerra tra eserciti in guerra ai civili), la minaccia atomica, le dittature sudamericane, africane e asiatiche, tutte queste situazioni in cui il terrore e una violenza efferata giocano un ruolo determinante sono "affare di Stato" e non hanno eguali nel terrorismo individuale o di gruppo.

Dietro queste evidenze storiche del carattere principalmente statale del terrorismo vi sono ragioni strutturali: le situazioni in cui avviene una tendenza generale a terrorizzare una popolazione sono appannaggio degli Stati, i quali (servendosi anche dei loro micidiali armamentari bellici e comunicativi) possono ampliarne e declinarne gli effetti, veicolando la propria interpretazione e l'attribuzione dello "scempio" e del "nemico".

In questa prospettiva suona grottesca la proclamazione di Guerra al Terrorismo lanciata dopo l'attentato alle *Twin Towers* dell'11 settembre 2001. Innanzitutto non è possibile dichiarare guerra ad una forma di guerra, poiché, va ribadito, il terrorismo non è un nemico, non è un soggetto, è una strategia.

Inoltre è paradossale che siano gli Stati Occidentali a lanciare una crociata contro una pratica da essi sempre adottata, difesa e foraggiata<sup>15</sup>. Ancora più paradossale è che, per l'ennesima volta nella storia, chi dice di combattere

---

<sup>15</sup> Solo limitandosi all'esempio Usa, la Scuola delle Americhe ha addestrato dal 1946 oltre 60.000 soldati da adoperare, secondo metodi terroristici, contro i movimenti popolari dell'America Latina. Da quella "scuola" uscirono anche le élites dei vari regimi dittatoriali sudamericani, compreso il Cile di Pinochet. Non dimentichiamo poi che lo stesso Bin Laden così come i Talebani, prima di diventare i Nemici Assoluti degli Stati Uniti, fossero da questi finanziati in quanto alleati nello scacchiere internazionale. Altri esempi di "metamorfosi del terrorista" in V. Giacchè, *op. cit.*, pp. 117-119.

il terrorismo utilizzi metodi terroristici, ad esempio bombardando i civili iracheni nella guerra del 2003. Non lascia adito a dubbi il nome del primo attacco aereo su Baghdad: “*Shock and Awe*”. Tradotto letteralmente: “colpisci e terrorizza”.

L’ingresso del terrorismo nell’ordinamento penale italiano avviene a chiusura di un ciclo particolarmente intenso di lotte rivoluzionarie, il quale, iniziato intorno al 1968, aveva anche dato luogo, a partire circa dalla metà degli anni ‘70, ad esperienze di lotta armata.

Lo Stato risponde a questa stagione di intensa conflittualità sociale con la legislazione d’emergenza, di cui è piena espressione la Legge Reale del 1975.

La prima norma penale che contiene un esplicito riferimento al terrorismo è l’art. 289 bis, “*sequestro di persona a scopo di terrorismo ed eversione*”, introdotta nel marzo del 1978 mentre era in corso il sequestro Moro.

Ma a fare entrare a pieno titolo la categoria di terrorismo nel sistema penale sarà il decreto legge n. 625 del 1979, convertito nella legge n. 15 del 1980, anche detto “legge Cossiga”. Dal punto di vista che qui ci interessa, la legge Cossiga appresta tre importanti dispositivi: all’art. 1 prevede l’“*aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico*”, applicabile a qualsiasi reato e comportante un aumento secco della metà della pena; introduce una nuova ipotesi di reato associativo all’art. 270 bis c.p. (“*associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico*”); inserisce l’art. 280 nel codice per punire l’attentato alla vita o all’incolumità fisica di una persona compiuto per finalità terroristiche o di eversione.

Il delitto di terrorismo più recente è infine del 2003, quando viene inserito nel codice l’art. 280 bis, “*attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*”.

Le disposizioni che abbiamo appena richiamato compongono un quadro in cui accanto a singole fattispecie di “reato terroristico” inserite nel codice penale (artt. 270 bis, 280, 280 bis, 289 bis) si pone una generale aggravante di terrorismo *extra codicem* (art. 1 d.l. n. 625/1979).

Tutte queste norme sono costruite intorno alla figura della “finalità di terrorismo”, istituto che agisce qualificando la condotta come delitto politico e che determina un notevolissimo aumento di pena e l’applicazione di norme procedurali gravemente limitative della libertà personale<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Da questo punto di vista va rilevato che i reati di terrorismo, oltre a prevedere pene detentive massime anche sopra i 20 anni, hanno un *range* amplissimo tra massimo e minimo, lasciando così un elevato margine di discrezionalità al giudice.


## Capitolo 3

### Il terrorismo nell'ordinamento italiano



## Capitolo 2

### Breve storia della definizione giuridica internazionale del terrorismo



Ricapitolando alcuni elementi esposti nel primo capitolo, il concetto di terrorismo, proprio perché si impernia attorno all'esperienza (collettiva e soggettiva) del terrore, possiede allo stesso tempo un nucleo semantico relativamente condiviso e ampi margini di ambiguità.

All'ambiguità congenita del termine si aggiunge la sua ambiguità "storico-politica". Essa è dovuta tanto al carattere composito e conflittuale della società, quanto alle costanti strumentalizzazioni e ai palesi ribaltamenti di significato compiuti ad opera degli stati (che rappresentano peraltro i principali utilizzatori delle pratiche terroristiche).

Quest'ultimo è uno dei motivi per cui per lungo tempo non è esistita una definizione giuridica del terrorismo a livello internazionale. D'altronde, non sempre è stato necessario per il potere politico offrire una definizione chiara di un concetto che andava invece usato secondo le convenienze del momento contro gruppi e ambiti diversissimi tra loro.

Quando una definizione giuridica internazionale si è storicamente data, essa ha acquistato spesso, per un verso, un'estensione talmente ampia da garantire comunque il risultato di poter essere piegata a colpire il nemico politico del momento e, al tempo stesso, un'inconsistenza e vaghezza tali da evitare l'effetto *boomerang* di far avvicinare l'azione dello stato ad un comportamento codificato come "terrorista".

A livello internazionale il termine terrorismo appare per la prima volta in un'accezione giuridica nel 1930. In quell'anno la III<sup>a</sup> **Conferenza Internazionale per l'unificazione del diritto penale**, riunitasi a Bruxelles, affronta il tema "*Impiego intenzionale di tutti i mezzi in grado di far correre un pericolo pubblico (terrorismo)*"<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> G. Pisapia, "Terrorismo: delitto politico o delitto comune?", in *Giustizia Penale*, pp. 266 e ss. Va rilevato che già il riferimento generico ad un "pericolo pubblico" non rispetta la peculiarità del terrorismo classicamente inteso che, va ribadito, implica la diffusione del terrore. Nella proposta finale della Conferenza, si attenua un po' questa vaghezza con la precisazione che i crimini che creano un pericolo pubblico terroristico devono ledere la vita, la libertà o l'integrità fisica delle persone, i beni pubblici o privati. Inoltre, si valorizza la finalità di tali atti che

e nazionali questo concetto oggi ha poco a che vedere con l'imposizione del terrore *sulla* popolazione.

Nella sua versione giuridica il terrorismo sembra piuttosto riguardare il terrore che gli stati hanno *delle* popolazioni.

Ma, come dice la frase di Jefferson riportata in epigrafe (del primo capitolo), se se ne coglie il significato semplice e efficace al netto di ogni populismo: "quando il governo ha paura della gente c'è libertà, quando la gente ha paura del governo c'è la tirannia".

Perciò liberare il concetto di terrorismo da ogni manipolazione e disinnescarne l'uso terrorizzante che ne fa il potere riguarda la libertà di tutti e tutte noi.

Nei prossimi paragrafi avvicineremo quindi ulteriormente la lente dell'analisi al qui ed ora per avere qualche elemento di comprensione in più su come il dispositivo "terrorizzare e reprimere" si declina nell'Italia di oggi.

Il divieto di terrorismo nei conflitti armati costituisce quindi un'arma spuntata, anche perché nel diritto internazionale non c'è giurisdizione né autorità *super partes* che riesca ad imporre alcunché agli stati più potenti, come è evidente ad ogni sorgere di crisi internazionale di cui questi ultimi siano protagonisti.

Al di fuori di quella appena esaminata non esiste peraltro altra ipotesi di definizione giuridica internazionale del terrorismo di stato. Le uniche condanne del terrorismo di stato a livello internazionale si sono avute da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, nell'ambito dunque di pronunce dal significato prevalentemente politico e non giuridico. È questo il caso della Risoluzione 3034 del 1972, sopra richiamata, o della risoluzione 34/159 del 1984 riportata da Todeschini, *op. cit.*, p. 18.

Si può concludere questa disamina storica affermando che il diritto internazionale, svalutando progressivamente l'elemento del terrore, ha oggi due pesi e due misure per il terrorismo non statale e per quello statale. Nel primo caso si può essere considerati terroristi persino a prescindere dall'elemento del terrore, poiché si valorizza la finalità di destabilizzazione del sistema politico statale o di contrasto di una sua specifica decisione. Nel secondo caso, il terrore ingenerato *manu militari* nella popolazione non basta da solo a qualificare come terrorista uno stato, perché bisogna pure dimostrare che tale stato di terrore fosse il movente "principale" dell'azione militare.

Sul piano giuridico internazionale c'è voluto meno di un secolo breve per affermare un notevole ribaltamento semantico del concetto di terrorismo.

A dispetto dell'origine del termine, ancora oggi pietrificata nella stessa radice della parola (terror-ismo), secondo le fonti giuridiche internazionali

---

*armate. Spesso accade che gli attacchi siano compiuti in maniera assolutamente brutale proprio al fine di intimorire le forze avversarie e costringerle alla resa. La presente disposizione non ha a oggetto questa tipologia di terrore: essa ha l'obiettivo di vietare gli atti di violenza il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile, i quali non apportino alcun vantaggio sostanziale di carattere militare"* (International Committee of the Red Cross, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949*, Geneva, ICRC-Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 1375).

Dai dibattiti delle Conferenze emerge una polarizzazione intorno a due principali modi di definire il terrorismo. Per semplicità terminologica, possiamo affermare che ad affrontarsi sono una "nozione classica" di terrorismo (terrorizzare la popolazione attraverso atti violenti indiscriminati in vista di un fine politico o ideologico), e una "nozione reazionaria" (ossia volta a reprimere fenomeni sociali considerati ostili agli stati, ancorando la definizione, più che al terrore sulla popolazione ed alla violenza indiscriminata, alla finalità rivoluzionaria, o comunque destabilizzante per il potere costituito, dell'atto)<sup>17</sup>.

Questa duplicità di concezioni si trova spesso fusa e confusa nelle definizioni giuridiche di terrorismo che verranno adottate successivamente, contribuendo così alle doppiezze e ambiguità del concetto, già segnalate nel capitolo precedente.

Un esempio è quello della **Convenzione per la prevenzione e repressione del terrorismo elaborata a Ginevra nel 1937**. Secondo essa sono terroristici:

---

deve essere di tipo politico o sociale. L'elemento finalistico è in realtà quello fondamentale perché è significativamente un elemento di costruzione della fattispecie che si conserverà inalterato fino ai nostri giorni.

<sup>17</sup> Le definizioni di tipo "classico" enfatizzano il carattere indiscriminato della violenza e la finalità di intimidazione della popolazione. È il caso ad esempio della IV<sup>a</sup> Conferenza per l'unificazione del diritto penale del 1931 che approverà questa formulazione, riportata nell'articolo già citato di Pisapia: "*Chiunque, allo scopo di terrorizzare la popolazione, avrà fatto uso contro le persone e i beni di bombe, mine, macchine o prodotti esplosivi o incendiari, armi da fuoco o altri ordigni mortali o distruttivi, o avrà provocato o tentato di provocare un'epidemia, un epizoozia o altra calamità, interrotto o tentato di interrompere un servizio pubblico o di utilità pubblica, sarà punito...*".

Le definizioni orientate alla repressione controrivoluzionaria si concentrano invece sulla violenza esercitata contro uomini dello stato e sulla finalità di incidere sull'assetto dei pubblici poteri. Così, secondo l'art. 1 del testo votato dalla VI<sup>a</sup> Conferenza del 1935 sono da considerare terroristici gli atti diretti contro la vita, l'integrità fisica, la salute e la libertà di un capo di Stato, così come dei principi ereditari, dei membri di un governo, di persone che hanno l'immunità diplomatica, di membri del corpo costituzionale, legislativo o giudiziario se l'autore ha creato "*un pericolo pubblico o uno stato di terrore, in grado di determinare sia un cambiamento che un impedimento nel funzionamento dei pubblici poteri, sia turbamento nelle relazioni internazionali*".

*“i fatti criminali diretti contro uno Stato e i cui fini o la cui natura è atta a provocare il terrore presso determinate personalità, gruppi di persone o il pubblico”.*

Dal terrore generalizzato della popolazione, sotteso alla nozione primigenia di terrorismo, allo spavento di qualche personaggio c'è evidentemente un abisso, eppure in questa definizione il terrore di “*determinate personalità*” e quello del “*pubblico*” sono considerati equivalenti. Il terrorismo viene d'altronde definito come crimine “diretto contro uno stato” e non contro la popolazione. Quali siano poi le “*determinate personalità*” protette dalla Convenzione risulta chiaro esaminando il n. 1 dell'art. 2: capi di stato e loro congiunti, nonché pubblici funzionari.

Il terrorismo si affaccia quindi sulle carte giuridiche internazionali con connotati piuttosto diversi da quelli, mostrati in apertura del paragrafo precedente, con cui si era presentato alla ribalta della storia. Secondo la Convenzione di Ginevra il suo volto non è tanto quello del generale, del burocrate o del fanatico che decidono massacri indiscriminati, ma piuttosto quello del rivoluzionario e del regicida<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Secondo questa concezione, a rigore, anche certi segmenti del movimento risorgimentale italiano sarebbero da definire terroristi. Infatti, alcuni gruppi e personaggi aderenti tanto alla Carboneria quanto alle successive correnti del “Risorgimento italiano” utilizzarono metodi di azione armata di tipo guerrigliero ed attentati miranti all'eliminazione fisica di figure di rilievo degli apparati statali avversi al progetto liberal-patriottico. L'esempio più noto ed emblematico a tal proposito è rappresentato dal fallito attentato di Felice Orsini a Napoleone III, il quale, realizzato mediante il lancio di bombe sulla carrozza del sovrano, ebbe l'esito di una strage fra la folla. Si tratta in questo caso di un fatto che rientrerebbe a pieno titolo anche nella formula “classica” del terrorismo come “violenza indiscriminata contro la popolazione”. Un PM italiano dei nostri giorni non faticerebbe a rintracciare gli indizi della finalità terroristica nelle seguenti parole scritte da Orsini in carcere: “*Sino a che l'Italia non sarà indipendente, la tranquillità dell'Europa e quella Vostra non saranno che una chimera. Vostra Maestà non respinga il voto supremo d'un patriota sulla via del patibolo: liberi la mia patria e le benedizioni di 25 milioni di cittadini la seguiranno dovunque e per sempre*”.

**Globale contro il Terrorismo Internazionale**<sup>22</sup>. Essa quindi rischia di diventare presto una definizione valida a livello mondiale e non solo europeo.

Tutte le definizioni viste finora sono state deliberatamente messe a punto per la repressione del solo terrorismo individuale e di gruppo. E il terrorismo di stato? Dove è finita quella che nel primo capitolo abbiamo visto essere la prima e più temibile forma di terrorismo?

L'unica traccia di una definizione giuridica di terrorismo nel cui ambito di applicazione potrebbero rientrare anche pratiche statali, riguarda l'**uso del terrore in tempo di guerra**. Tuttavia, si tratta di una nozione che vale più ad escludere che a riconoscere la funzione terroristica degli stati nei conflitti armati.

Come abbiamo visto nella prima parte del nostro lavoro, la guerra, soprattutto quella moderna, si basa sistematicamente sul terrore che si riesce a imporre sulla popolazione nemica. Eppure il diritto internazionale<sup>23</sup> vieta soltanto “*gli atti di violenza o le minacce di violenza il cui fine principale sia di diffondere il terrore tra la popolazione civile*”.

Secondo il diritto internazionale non sono dunque considerati terroristici gli atti che diffondono il terrore nella popolazione se tale stato di terrore fosse stato previsto e voluto come “effetto collaterale”, ma non “principale”, dell'azione militare<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Riporta la definizione completa V. Todeschini, “Ripensare il terrorismo nel diritto internazionale”, in *Jura Gentium*, Vol. X, n. 1, anno 2013, p. 12, reperibile sul sito [juramentum.org](http://juramentum.org).

<sup>23</sup> Secondo i giuristi, è questa una regola di diritto internazionale consuetudinario codificata, nei termini testuali sopra riportati, all'art. 51 (2) del Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relative alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali e all'art. 13 (2) del Secondo Protocollo Aggiuntivo del 1977, anch'esso aggiunto alle convenzioni di Ginevra ma relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati *Non Internazionali*.

<sup>24</sup> Contribuisce a fugare ogni dubbio sull'effettiva portata della disposizione il commento della Croce Rossa Internazionale: “*il divieto riguarda gli atti miranti alla diffusione di uno stato di terrore. Non vi è dubbio che qualsiasi atto di violenza compiuto durante un conflitto armato abbia quasi sempre l'effetto di provocare un certo grado di terrore nella popolazione, talvolta anche nelle forze*

diffondono terrore e distruzione per motivi così abietti e se talvolta si bombarda qua e là lo si fa per strategie politico-economiche giuste e razionali o per “esportare la democrazia”.

Un altro passaggio interessante avviene con la **raccomandazione n. 1426 del settembre 1999** la quale ammonisce di considerare atti di terrorismo non solo quelli diretti contro le persone ma anche quelli diretti contro le cose. Secondo quest'impostazione anche la pratica del sabotaggio, facente parte del patrimonio “storico” dei movimenti di lotta, rientrerebbe nella nozione.

Infine, dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 l'Unione Europea avverte l'esigenza di elaborare una disciplina sul terrorismo che imponga maggiori obblighi agli Stati membri. Viene così adottata la **decisione quadro 2002/475/GAI** (Consiglio “Giustizia e Affari Interni” dell'UE) secondo la quale sono terroristici quegli atti intenzionali

*“(...) definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale”.*

Anche questa definizione si orienta verso la sostanziale tutela dei pubblici poteri. Per la prima volta però essi sono tutelati non solo da un loro potenziale rovesciamento rivoluzionario, ma addirittura da possibili influenze temporanee e puntuali su questioni specifiche.

Nell'ultima parte del nostro lavoro vedremo come questa impostazione verrà trasposta anche nel contesto italiano e di quali nefaste conseguenze a danno dei movimenti essa sia gravida.

Qui ci limitiamo solo a notare che questa nozione, in particolare nella parte in cui ravvisa una delle possibili finalità del terrorismo nel costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto, è stata trasposta anche nel **Progetto di Convenzione**

Si potrebbe ipotizzare che questa prima manipolazione di significato contribuisca ad aprire la strada a molti altri dirottamenti semantici della nozione di terrorismo sul piano giuridico.

È significativo peraltro che questi primi tentativi di definizione internazionale del terrorismo avvengano negli anni '30, ossia a ridosso dell'esperienza storica più terrorizzante che l'Occidente abbia mai vissuto in casa propria: la seconda guerra mondiale, il nazifascismo e lo stalinismo. Va in ogni caso rilevato che tutte le nozioni giuridiche sopra richiamate non assumeranno mai carattere vincolante. La Convenzione di Ginevra non entrerà mai in vigore, mentre le Conferenze per l'unificazione del diritto penale hanno rappresentato solo sedi di discussione per la promozione di norme giuridiche che gli stati potevano adottare in via facoltativa.

Le iniziative che verranno adottate negli anni successivi rinunceranno ad una definizione generale del fenomeno e si occuperanno solo della repressione di specifiche modalità di attuazione della violenza politica<sup>19</sup>.

La spiegazione va ricercata nella contrapposizione ideologica e politica tra blocchi nel corso del “Secolo Breve”, il quale è stato caratterizzato da istanze di liberazione nazionale, anticoloniali e antimperialiste polarizzate intorno agli opposti interessi geopolitici di Usa e Urss. Questa situazione si è tradotta in una contrapposizione anche sul piano delle concezioni sul terrorismo, impedendo così una definizione giuridica astratta e transnazionale del fenomeno.

Ad esempio, la **proposta di Convenzione per la repressione del terrorismo presentata nel 1972** dagli Stati Uniti alle Nazioni Unite, all'indomani dell'attentato di un gruppo palestinese alle olimpiadi di Monaco, non venne approvata a causa dell'opposizione da parte degli Stati Arabi, di numerosi Paesi Afro-asiatici e dell'Europa Orientale che

---

<sup>19</sup> Si tratta di convenzioni settoriali, come quelle sul dirottamento di aeromobili (convenzioni di Tokio del 1963, dell'Aia del 1970 e di Montréal del 1973), quelle contro il sequestro di agenti diplomatici (convenzione di Washington del 1971 e quella di New York del 1973), e la convenzione contro il dirottamento di navi ratificata a Roma nel 1988.

temevano un utilizzo strumentale di tale convenzione contro la causa palestinese<sup>20</sup>.

Dopo l'ampio dibattito che seguì quella proposta, nello stesso anno l'Assemblea Generale dell'ONU arrivò invece ad adottare la **Risoluzione 3034** (con l'opposizione stavolta degli Stati Occidentali) la quale individuava significativamente le cause del terrorismo “*nella miseria, nelle frustrazioni e nella disperazione, che inducono certi individui o gruppi di essi a sacrificare vite umane per tentare di apportare mutamenti radicali*”.

La stessa Risoluzione condannava poi gli atti di terrorismo con cui i regimi coloniali privano i popoli del loro diritto di autodeterminazione e della loro indipendenza.

L'impossibilità di arrivare in sede di Nazioni Unite ad un accordo sulla materia spinse così i governi occidentali a trovare accordi macro-regionali. Vedremo quindi di seguito le più significative iniziative intraprese al livello europeo.

Nell'ambito del Consiglio d'Europa viene conclusa nel 1977 la **Convenzione di Strasburgo contro il terrorismo** che verrà ratificata dall'Italia nel 1985. Essa lascia programmaticamente e significativamente fuori dal suo ambito di intervento il fenomeno del terrorismo di stato, occupandosi esclusivamente del “*terrorismo politico*” che destava una “*crescente inquietudine*”<sup>21</sup>.

La sua funzione principale è quella di consentire l'extradizione per un elenco di atti cui viene negato il carattere politico: dirottamenti aerei, attentati contro uomini di stato e diplomatici, sequestri di persona, azioni commesse con uso di bombe e armi da fuoco.

Anche questa convenzione rifiuta dunque una definizione generale che si colleghi all'elemento del terrore sulla popolazione, ripiegando su un'elenco di atti qualificati di imperio come terroristici soprattutto quando attaccano, più che la popolazione in senso allargato e indiscriminato, le strutture o le persone dello stato.

---

<sup>20</sup> M.A. Di Lazzaro, “Reati di terrorismo internazionale. Prospettive di repressione”, in *Diritto & Diritti*, luglio 2011, p. 17, disponibile sul sito [studiperlapace.it](http://studiperlapace.it)

<sup>21</sup> M.A. Di Lazzaro, *op. cit.*, p. 32.

Una definizione generale giunge invece con la **risoluzione del parlamento europeo del 30 gennaio 1997**, quindi in un contesto geopolitico internazionale decisamente mutato. Gli apostoli del capitalismo si sentono autorizzati dal crollo dell'Unione sovietica a teorizzare la fine delle ideologie non capitalistiche e il conseguente esaurirsi della possibilità e legittimità di qualsivoglia prospettiva rivoluzionaria.

La risoluzione recita:

*“costituisce atto di terrorismo ogni delitto commesso da singoli individui o gruppi attraverso la violenza o la minaccia della stessa e rivolto contro un paese, le sue istituzioni, la sua popolazione in generale o contro specifici individui, il quale, motivato da aspirazioni separatistiche, da concezioni ideologiche estremiste o dal fanatismo, o ispirato a moventi irrazionali e soggettivi, mira a sottomettere i poteri pubblici, alcuni individui o gruppi sociali o, più in generale, l'opinione pubblica ad un clima di terrore”.*

Ritornano qui alcuni degli aspetti più “reazionari” fra quelli emersi nelle definizioni precedentemente esaminate, che si rinvengono, ancora una volta, mescolati e confusi con gli elementi “classici” della nozione di terrorismo: è terrorismo sia la violenza o la minaccia che si rivolge contro la “*popolazione in generale,*” sia quella contro “*specifici individui*” o contro astrazioni pure come un “*paese*” o “*le sue istituzioni*”.

Quanti comportamenti individuali e mobilitazioni di piazza potrebbero astrattamente rientrare nella categoria della violenza contro un paese o un'istituzione? A fronte di uno spettro così ampio di possibili condotte, non vale ad attenuare tale vaghezza la finalità dell'atto: basta voler terrorizzare non solo un'eterea “*opinione pubblica*”, ma anche alcuni non meglio precisati “*individui o gruppi*”. In ultima analisi la tranquillità tutelata è quella dei “*poteri pubblici*”.

Nell'indeterminatezza di quali atti concreti siano terroristici è il movente ideologico che diventa fondamentale. Non è un caso che l'elenco delle “*motivazioni terroristiche*” segua un ordine crescente di psicologizzazione: “*aspirazioni separatistiche*”, “*concezioni ideologiche estremiste*”, “*fanatismo*”, “*moventi irrazionali e soggettivi*”.

Il terrorismo di stato, segnatamente quello degli stati europei, non potrà evidentemente mai rientrare nella definizione. I Paesi occidentali non